



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Da chi può essere costituito il fondo patrimoniale?

Autore: Redazione | 08/10/2020



Conviventi, unioni di fatto more uxorio, coppie gay, separati e divorziati: tutti i limiti al fondo patrimoniale.

Per preservare e proteggere gli immobili da eventuali pignoramenti da parte dei creditori, permettendone comunque il loro godimento, è possibile costituire un

fondo patrimoniale, che è un vincolo posto, tramite il notaio, da uno o entrambi i coniugi, o da un soggetto terzo, su determinati beni, nell'interesse della famiglia.

Lo scopo è quello di creare un patrimonio «separato», destinato a soddisfare i bisogni della famiglia, non aggredibile dai creditori in caso di debiti contratti da uno dei coniugi. Non tutti, però, possono accedere a tale strumento. Ad esempio, una persona single non può dotarsi del fondo patrimoniale. Ed allora è naturale chiedersi: **da chi può essere costituito il fondo patrimoniale?** Cercheremo di scoprirlo in questo breve articolo.

Cos'è il fondo patrimoniale?

Il **fondo patrimoniale** nasce per destinare i beni immobili ai bisogni della famiglia e, pertanto, fare in modo che non possano essere espropriati dai terzi. Si costituisce con un atto notarile. Si tratta, quindi, di uno scudo virtuale che, pur non modificando la proprietà di tali beni, esclude su di essi l'esecuzione forzata per debiti contratti successivamente alla sua costituzione.

Quando può essere costituito il fondo patrimoniale?

Il fondo può essere costituito in qualunque momento del matrimonio tra i due coniugi. Non è quindi necessario che sia costituito poco prima o poco dopo le nozze. Si può costituire un fondo patrimoniale anche quando si è ormai anziani.

Il fondo può essere costituito anche in vista di un **futuro matrimonio**, ma in tal caso l'atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso.

Beni che possono formare il fondo patrimoniale

Nel fondo patrimoniale possono essere inseriti immobili, beni mobili registrati (ad esempio, automobili) e titoli di credito. Si può **costituire un fondo patrimoniale** anche su usufrutto, superficie, enfiteusi e nuda proprietà.

Può essere vincolato sia un bene di proprietà di un solo coniuge sia un bene in

comunione ordinaria o legale tra i coniugi oppure, ancora, un bene in comunione ordinaria tra uno o entrambi i coniugi e un terzo.

Quando il fondo patrimoniale tutela

In generale, il fondo patrimoniale tutela solo per:

- **debiti sorti dopo la sua costituzione;**
- e per **esigenze diverse da quelle primarie della famiglia.**

Devono sussistere entrambi tali requisiti.

Pertanto, se un debito è nato dopo il fondo ma è rivolto alle spese essenziali per il **nucleo familiare** (istruzione dei figli, salute, acquisto della casa, automobile, ecc.), il fondo patrimoniale non tutela e i suoi beni possono essere pignorati.

Allo stesso modo, per un debito sorto anteriormente è possibile **pignorare i beni del fondo patrimoniale** se il debito stesso è collegato ai bisogni della famiglia. In tutti gli altri casi, il creditore non può procedere al pignoramento. Potrebbe però esperire l'**azione revocatoria**.

La revocatoria è rivolta a rendere inefficace il fondo tutte le volte in cui risulti che esso sia stato costituito per frodare i creditori. Il che si dimostra dall'assenza di altri beni pignorabili di proprietà del debitore. Quindi, se una persona inserisce nel fondo patrimoniale tutti i suoi immobili rimanendo, per il resto, nullatenente allora il fondo è revocabile. L'azione revocatoria, però, può essere esperita entro massimo **5 anni**. Dopodiché, il fondo diventa definitivo e non può più essere attaccato (salvo, come anticipato, per i debiti sorti per le esigenze della famiglia, sia che essi siano anteriori o posteriori alla nascita del fondo stesso). Leggi anche ["Il fondo patrimoniale: vantaggi e costi"](#).

Cosa si intende con debiti per i bisogni della famiglia?

Nella nozione di "**bisogni della famiglia**" vanno ricomprese, non solo le spese di tipo "alimentare", ma anche le esigenze volte al mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia e quelle destinate a potenziarne le capacità economiche. Sono escluse quelle per esigenze voluttuarie o caratterizzate da interessi di natura

speculativa.

Chi può costituire un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale presuppone l'esistenza di un **matrimonio** o di un'**unione civile**. Dunque, possono costituire il fondo solo le coppie sposate (marito e moglie) e quelle omosessuali che abbiano formalizzato la loro unione tramite l'istituto dell'unione civile.

Non possono costituire il fondo patrimoniale le **coppie di conviventi**, neanche se registrate all'Anagrafe come unico nucleo familiare.

Anche le **coppie separate e divorziate** non possono costituire il fondo patrimoniale e l'eventuale fondo precedentemente costituito termina con il divorzio. Secondo la giurisprudenza, la separazione personale dei coniugi non produce lo scioglimento del fondo patrimoniale. In altre parole, il fondo patrimoniale continua ad esistere nonostante l'intervenuta separazione della coppia.

Il fondo non può essere costituito neanche dal **vedovo** o dalla **vedova**. Esso, infatti, cessa per morte di uno dei due coniugi.

Nel caso in cui lo scioglimento del matrimonio si verifica per **morte di uno dei coniugi**:

- se nel fondo patrimoniale vi erano dei beni di proprietà del defunto, essi vengono trasmessi agli eredi;
- se vi sono figli minorenni, non viene meno il vincolo di indisponibilità sui beni e il fondo continua a durare fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.